



Delibera della Giunta Regionale n. 197 del 05/06/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

Oggetto dell'Atto:

ISTITUZIONE TAVOLO TECNICO SULLA PROBLEMATICHE RELATIVA
ALL'ABBRUCIATURA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. f, del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i (c.d. "Testo Unico Ambientale - T.U.A.") *"paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale"* non sono assoggettati alla disciplina di cui alla parte IV del medesimo provvedimento normativo, inerente alla gestione dei rifiuti, soltanto se trattasi di materiali *"non pericolosi, utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"*;
- b. al di fuori di tali ipotesi, i suddetti materiali sono quindi assimilati ai rifiuti (speciali, ex art. 184), e la loro combustione nel sito di produzione si configura come una attività di gestione, nella forma dello smaltimento, priva di autorizzazione;
- c. la fattispecie integra l'ipotesi di reato contravvenzionale sanzionato dall'art. 256 del T.U.A. (*"gestione non autorizzata"*), con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600 Euro a 26.000 Euro;
- d. con la Legge n. 6 del 06/02/2014 - di conversione del D.L. n. 136/2013, c.d. decreto sulla "Terra dei Fuochi" - è stato introdotto nel T.U.A. l'art. 256 *bis*, che prevede lo specifico reato di *"combustione illecita dei rifiuti"*, ascrivibile a *"chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate"*;

CONSIDERATO che l'introduzione del reato di combustione illecita di rifiuti ha creato, nell'applicazione pratica, non poca confusione tra gli operatori agricoli per ciò che concerne l'eliminazione mediante bruciatura dei residui vegetali dell'attività agricola stessa che, da alcuni organi di controllo, sono stati fatti rientrare nella definizione di rifiuto;

VALUTATO che:

- a. la norma intende escludere il verde agricolo o forestale dalla nozione di rifiuto se utilizzato in agricoltura ovvero se inserito in un processo finalizzato alla produzione di energia secondo metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;
- b. risulta quindi esclusa la possibilità della effettuazione della combustione dei residui colturali in campagna, trattandosi di un'operazione che di per sé non è configurabile come metodo che non danneggia l'ambiente né mette in pericolo la salute umana. Di conseguenza, non essendoci relativa produzione di energia, l'attività di combustione di residui vegetali si configurerebbe come smaltimento di rifiuti agricoli sottoposti alla parte quarta del Codice dell'Ambiente e, pertanto, sanzionabile ai sensi dell'art. 256 dello stesso Codice;
- c. la pratica della combustione dei rifiuti vegetali è tuttora applicata ed ampiamente diffusa sul territorio regionale non solo per la velocità con la quale si consegue l'eliminazione dei rifiuti medesimi ma anche per alcuni indubbi vantaggi di carattere agronomico (riduzione del carico di erbe infestanti e di alcune avversità biotiche del terreno), pertanto, la suddetta pratica farebbe rientrare il verde agricolo o forestale bruciato in sito nella nozione di rifiuto utilizzato in agricoltura;

PRESO ATTO che:

- a. la Corte di Cassazione Penale, sez. III, n. 16474/2013, ha statuito che ai sensi del T.U. in materia ambientale non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, tra gli altri *"le materie fecali se non contemplate dal comma 2, lett b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"*; in particolare la sentenza recita: *"... Ai sensi*

del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 1, lett. f), come sostituito dal D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 13, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, tra gli altri: "le materie fecali se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana". Orbene, l'attività posta in essere dall'imputata rientra nella normale pratica agricola, cui consegue l'esclusione, ai sensi della disposizione citata, dei materiali di cui si tratta dal novero dei rifiuti. Né emerge che la combustione degli stalci e residui di potatura abbia determinato, nel caso in esame, un danno per l'ambiente o messo in pericolo la salute umana. Si palesa irrilevante infine che il materiale provenisse da un impianto floro- vivaistico, trattandosi nella sostanza di un'azienda agricola...";

- b. alcuni Comuni stanno emanando delle ordinanze sindacali, contingibili ed urgenti ex art. 191 del T.U.A., con le quali si autorizza la bruciatura dei rifiuti vegetali che, laddove non riconosciute dagli Organi preposti al controllo, contribuiscono a generare conseguenze anche sul piano penale per gli imprenditori agricoli che ricorrono a tale pratica;

VISTO il parere reso dall'Arpac congiuntamente alla SUN –Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche - inviato ai competenti Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nonché all'Avvocatura di Stato Centrale e Distrettuale che, non hanno finora espresso pareri contrastanti, dal quale si evince che *"allo stato attuale non esistono evidenze scientifiche di danni all'ambiente ed alla salute umana delle pratiche di combustione di materiali vegetali proveniente da "sfalci" e potatura nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa"*;

RITENUTO:

- a. che la problematica in questione necessita di uno specifico ed immediato approfondimento da parte dei tecnici del settore per poter emanare univoche e uniformi direttive;
- b. di fondamentale importanza, pertanto, l'istituzione di un Tavolo Tecnico partecipato da un rappresentante dell'Assessore all'Agricoltura; da un rappresentante dell'Assessore all'Ambiente; da un rappresentante di ciascuna delle Prefetture della Campania; da un rappresentante regionale dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani); da un rappresentante del Coordinamento regionale della Campania del Corpo Forestale dello Stato; da un rappresentante delle cinque Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentate in Campania, nel quale si possano approfondire le questioni connesse alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale in modeste quantità, al fine di approntare un costante monitoraggio dell'entità del fenomeno a livello regionale e assicurare l'adozione di direttive univoche e uniformi;
- c. di rimandare a successivo atto del Presidente della Giunta Regionale la nomina dei componenti a seguito della designazione dei soggetti rappresentati nel Tavolo;
- d. di dover precisare che la partecipazione al suddetto Tavolo è svolta a titolo gratuito e pertanto la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Regionale;

LETTA la legge regionale 6/2009, Statuto della Regione Campania;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di istituire un Tavolo Tecnico partecipato da un rappresentante dell'Assessore all'Agricoltura; da un rappresentante dell'Assessore all'Ambiente; da un rappresentante di ciascuna delle Prefetture della Campania; da un rappresentante regionale dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani); da un rappresentante del Coordinamento regionale della Campania del Corpo Forestale

dello Stato; da un rappresentante delle cinque Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentate in Campania affinché vengano approfondite le questioni connesse alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale in modeste quantità, al fine di approntare un costante monitoraggio dell'entità del fenomeno a livello regionale e assicurare l'adozione di direttive univoche e uniformi;

2. di rimandare a successivo atto del Presidente della Giunta Regionale la nomina dei componenti a seguito della designazione dei soggetti rappresentati nel Tavolo;
3. di stabilire che la partecipazione al Tavolo è svolta a titolo gratuito e pertanto il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Regionale;
4. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali (52.00.00), alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (52.06.00), alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema (52.05.00), all'U.D.C.P. – Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale, ai fini della pubblicazione sul B.U.R.C.

